



Newsletter 7/2025 della EICom

Berna, 23.07.2025

Correzione: costituzione di una riserva idroelettrica obbligatoria

Nella newsletter del 25 giugno 2025, la EICom ha annunciato le dimensioni e i costi della riserva idroelettrica obbligatoria per il prossimo inverno. Accidentalmente uno dei numeri è stato indicato in modo errato. Per il mantenimento della riserva di energia idroelettrica, i partecipanti alla riserva ricevono un indennizzo forfettario pari a 16,11 milioni di euro in totale, corrispondente a 64,44 euro per MWh (nella ultima newsletter i costi erano stati comunicati erroneamente, ovvero 16,08 milioni di euro in totale e 64,33 euro per MWh).

La relativa base di calcolo per l'indennizzo forfettario nonché ulteriori dettagli sul periodo di conservazione e sul seguito della procedura figurano nell'Istruzione 6/2025 della EICom.

[Istruzioni](#)

Istruzione 8/2025 «Potenziamenti della rete»

Il 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la revisione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LAEl; RS 734.7) e dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI; RS 734.71). Queste includono, tra le altre cose, anche i potenziamenti della rete e delle linee di raccordo.

La nuova Istruzione 8/2025 della EICom «Potenziamenti della rete» si applica a tutti i potenziamenti dovuti alla produzione per i quali il gestore di rete ha approvato la domanda tecnica di allacciamento a partire dal 1° gennaio 2025 oppure per i quali è stato stipulato il contratto di allacciamento alla rete sempre a partire dalla stessa data (art. 31o cpv. 2 OAEI).

Per i potenziamenti della rete in base al diritto vigente fino al 31 dicembre 2024, è necessario consultare l'Istruzione 1/2019 della EICom «Potenziamenti della rete». Alla precedente Istruzione 1/2019 «Potenziamenti della rete» sono stati aggiunti i capitoli «0. Campo d'applicazione temporale dell'Istruzione 1/2019» e «5a. Inoltro delle domande elettroniche».

La nuova Istruzione 8/2025 «Potenziamenti della rete» illustra la procedura da seguire per la presentazione delle domande di remunerazione dei costi relativi ai necessari potenziamenti della rete e i principi secondo i quali queste ultime vengono trattate. Essa tiene conto dell'Istruzione 1/2019 «Potenziamenti della rete» e della prassi finora seguita dalla EICom per la valutazione delle domande di remunerazione dei costi relativi ai necessari potenziamenti della rete.

Le domande concernenti i potenziamenti della rete secondo le Istruzioni 1/2019 e 8/2025 devono ora essere presentate esclusivamente online utilizzando l'apposito modulo sul sito web della EICom. Questo semplifica la procedura di presentazione e migliora l'efficienza dell'elaborazione.

L'istruzione è pubblicata in tedesco sul sito della EICom. Le traduzioni in francese e in italiano seguiranno a breve.

[Istruzioni](#)

Nuova sentenza del Tribunale amministrativo federale sui contatori intelligenti («smart meter») con funzione di spegnimento e sul trattamento dei dati generati dai sistemi di misurazione intelligenti

Con sentenza A-484/2024 del 20 giugno 2025, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha respinto nel merito il ricorso di un consumatore finale contro la decisione 233-00093 del 5 dicembre 2023. Il consumatore finale voleva che lo smart meter installato nella sua abitazione fosse sostituito con un contatore elettrico meccanico di tipo convenzionale, criticando in particolare il trattamento dei dati generati dallo smart meter.

Con decisione del 6 aprile 2021, la EICom ha stabilito che l'articolo 8d OAEI relativo alla gestione dei dati provenienti da sistemi di misurazione, controllo e regolazione intelligenti, non viola il diritto fondamentale all'autodeterminazione informativa (art. 13 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera). Il gestore di rete può continuare a utilizzare lo smart meter oggetto della controversia e a elaborare i dati. Il consumatore finale ha impugnato la decisione presso il TAF e nell'ambito della procedura di ricorso è emerso che lo smart meter dispone di una funzione di spegnimento. Nella sentenza A-2372/2021 del 26 luglio 2022, il TAF ha ritenuto che, se lo smart meter può interrompere il prelievo di energia elettrica a distanza mediante la funzione di spegnimento, esso rientra nella categoria dei sistemi di controllo e regolazione intelligenti (art. 17b LAEI), il cui utilizzo necessita del consenso degli interessati. Poiché nel caso in esame il consumatore finale non aveva dato il suo consenso, ha rinviato la questione alla EICom, chiedendole di verificare se la funzione di spegnimento non sia in contrasto con il requisito di consenso e se questo possa essere preservato grazie a misure tecniche, organizzative o operative oppure se lo smart meter debba essere sostituito. Inoltre, ha contestato il fatto che la EICom abbia esaminato solo in modo astratto se l'articolo 8d OAEI soddisfacesse i requisiti della base giuridica. Per verificare se il trattamento dei dati si fonda su una base giuridica sufficiente e rispetta il principio di proporzionalità, la EICom deve esaminare quali dati specifici la controparte tratta effettivamente con lo smart meter in questione, con quale frequenza e per quali scopi. Se non esiste una base giuridica per il trattamento dei dati o se quest'ultimo risulta (parzialmente) sproporzionato, occorrerebbe limitarlo in modo adeguato.

La EICom ha infine emanato la decisione 233-00093 del 5 dicembre 2023, nella quale ha ritenuto che il trattamento dei dati da parte del gestore di rete fosse fondato su una base giuridica sufficiente e, perlopiù, proporzionato. La EICom ha tuttavia imposto al gestore di rete di non trattare determinati dati (disp. n. 1) o solo in forma pseudonimizzata o adeguatamente aggregata (disp. n. 2 e 3). Inoltre ha disposto, sotto comminatoria di pena in caso di mancato adempimento, che il Comune possa ricorrere alla funzione di spegnimento senza il consenso del consumatore finale solo in caso di imminente pericolo per l'esercizio sicuro della rete (disp. n. 1).

Nella sua sentenza del 20 giugno 2025, il TAF ha sostenuto la posizione della EICom, confermando in particolare che il trattamento dei dati non rappresenta un'attività di profilazione e che non vengono raccolti dati personali degni di particolare protezione. Anche se il TAF ha limitato queste conclusioni al caso in esame, esse sono applicabili anche ai sistemi di misurazione intelligenti di altri gestori di rete, a condizione che non vadano oltre il trattamento dei dati previsto dalla LAEI e dalla OAEI in merito a frequenza e periodicità. Il TAF ha quindi confermato la prassi della EICom, secondo la quale l'articolo 8a^{sexies} cpv. 7 dell'OAEI, relativo al rifiuto di un sistema di misurazione intelligente e ai costi supplementari, non conferisce al consumatore finale il diritto di scegliere se mantenere un contatore di energia elettrica convenzionale e l'installazione di un sistema di misurazione intelligente è a discrezione del gestore di rete. Per tutti gli altri smart meter con funzione di spegnimento che i gestori di rete hanno installato senza il consenso della persona direttamente interessata, è importante che il TAF abbia tutelato il divieto di utilizzare la funzione di spegnimento in casi diversi da imminenti pericoli per l'esercizio sicuro della rete e non abbia ordinato la rimozione dello smart meter. (Secondo l'art. 8a^{sexies} cpv. 7 OAEI: se un sistema di misurazione intelligente non può essere installato perché il consumatore finale, il produttore o il gestore di impianto ne rifiuta l'impiego, il gestore di rete può fatturare individualmente i maggiori costi di misurazione intervenuti a partire dal momento del rifiuto).

La sentenza del TAF elimina le incertezze che potrebbero rendere più difficile per i gestori di rete l'adempimento dell'obbligo di installare sistemi di misurazione intelligenti nell'80 per cento dei dispositivi di misurazione del loro comprensorio entro la fine del 2027 (art. 31e cpv. 1 OAEI). Sebbene la sentenza possa ancora essere impugnata davanti al Tribunale federale, tale ricorso non ha generalmente effetto sospensivo.

[La sentenza del TAF](#) (in tedesco))

EICom, decisione del 3 giugno 2025, 212-00384: contratto di utilizzo della rete con utenti direttamente collegati alla rete di trasporto

Nella legislazione in materia di approvvigionamento elettrico si applica il cosiddetto principio di sussidiarietà, secondo il quale la collaborazione tra gli attori del settore si basa principalmente su accordi volontari. Di conseguenza, la società nazionale di rete ed esercente della rete di trasporto svizzera, stipula contratti settoriali uniformi per adempiere ai propri compiti legali. In questo contesto, ha avviato una revisione del contratto di utilizzazione della rete con gli utenti direttamente collegati alla rete di trasporto. A seguito della procedura di consultazione presso gli utenti della rete, la società nazionale di rete ha rielaborato la bozza di contratto e l'ha sottoposta per firma agli utenti della rete. Ad eccezione di un solo utente, tutti gli altri l'hanno firmata. Nonostante diversi tentativi, la società nazionale di rete e l'utente non firmatario non sono riusciti a raggiungere un accordo completo sul nuovo contratto di utilizzo della rete. Successivamente, la società nazionale di rete ha presentato alla EICom una domanda con la richiesta di decidere in merito al nuovo contratto di utilizzo della rete con l'utente in questione. L'utente non firmatario ha chiesto di non entrare nel merito della domanda, poiché la questione non rientra nelle competenze della EICom. Nel caso in cui la EICom decidesse comunque di entrare in materia, l'utente della rete ha sollecitato la rielaborazione del contratto in alcuni punti.

Emettendo la decisione 212-00384 del 3 giugno 2025, la EICom è entrata nel merito della domanda relativa ai punti contrattuali ancora controversi. Ciò ha consentito di raggiungere un accordo completo sul contratto nel suo complesso e, di conseguenza, di mettere a punto un nuovo contratto di utilizzo della rete. La EICom non è pertanto entrata nel merito dei punti non più controversi. Per motivi di chiarezza ha tuttavia riportato il contratto integrale, modificato in base agli input della decisione, nell'allegato alla decisione.

Con questa decisione la EICom ha chiarito, da un lato, che può decidere anche in merito a un contratto o a singoli contenuti contrattuali qualora le parti non riescano a trovare in tempo utile un accordo; dall'altro, ha specificato che può farlo non solo in base alla sua (nuova) competenza decisionale in materia contrattuale in relazione alle misure in caso di minaccia per l'esercizio sicuro della rete di trasporto (art. 22 cpv. 2 lett. e LAEI), ma anche in funzione alle sue competenze generali in materia di contratti il cui campo di applicazione principale è il normale esercizio. La EICom motiva la propria competenza nel caso concreto con i propri compiti di emanare decisioni necessarie all'esecuzione della LAEI (art. 22 cpv. 1 LAEI; cosiddetta competenza generale sussidiaria) e di decidere nelle controversie relative alle condizioni per l'utilizzazione della rete. Per quanto riguarda la decisione in merito ai contenuti contrattuali, la EICom ha accolto in alcuni punti le proposte di entrambe le parti e in un punto ha deciso un contenuto diverso dalle richieste delle parti.

La decisione 212-00384 del 3 giugno 2025 non è stata impugnata ed è passata in giudicato.

[Decisione](#) (in tedesco)

Rapporto sulla qualità dell'approvvigionamento elettrico 2024

La Svizzera continua a essere tra i Paesi con la più alta qualità dell'approvvigionamento elettrico in Europa. Come negli anni precedenti, la EICom ha calcolato la qualità dell'approvvigionamento elettrico sulla base delle interruzioni di durata superiore ai tre minuti notificate dai 91 principali gestori di rete in Svizzera, che rappresentano l'87 per cento dell'energia fornita nel Paese. L'indicatore SAIDI (System Average Interruption Duration Index) descrive la durata media annuale delle interruzioni dell'approvvigionamento per consumatore finale in Svizzera. Nel 2024 erano 21 minuti, ovvero tre minuti in più rispetto all'anno precedente. L'indicatore SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) indica la frequenza media annuale delle interruzioni dell'approvvigionamento per consumatore finale in Svizzera. Nel 2024 si sono verificate mediamente 0,34 interruzioni per consumatore finale; ciò significa che la qualità dell'approvvigionamento elettrico in Svizzera si situa a un livello molto alto.

[Link al rapporto](#)

Comunicazione Domande e risposte sulla Strategia energetica 2050 dall'entrata in vigore dell'atto mantello il 4 marzo 2025: aggiornamento del 17 giugno 2025

La comunicazione affronta diverse questioni in relazione all'attuale legislazione sull'energia e sull'approvvigionamento elettrico, in particolare anche sull'atto mantello. L'aggiornamento del 17 giugno 2025 contiene una nuova domanda sulla computabilità della remunerazione per la ripresa dell'energia elettrica immessa in rete, tra l'altro in relazione alla considerazione di carattere temporale delle eccedenze quantitative. La comunicazione affronta inoltre la questione della misura in cui le centrali elettriche estere devono essere prese in considerazione nel calcolo dei costi di produzione medi. In relazione alla quota minima 1, si esamina quindi se nel quadro della valutazione annuale sia possibile attribuire anche l'energia non consumata. Infine, una domanda riguarda la competenza della EICom in materia di consumo proprio.

[Comunicazioni](#)

Per ulteriori informazioni:

Antonia Adam, Media e comunicazione
Commissione federale dell'energia elettrica EICom
Segreteria della Commissione
Christoffelgasse 5
CH-3003 Berna
Telefono +41 58 466 89 99
antonia.adam@elcom.admin.ch
www.elcom.admin.ch